

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** † (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTI** (Presidente di Corte di Appello) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

### Cartella di pagamento trasmessa via PEC con un file con estensione "pdf" anziché "p7m", principio del raggiungimento dello scopo

Non vi è motivo di discostarsi dal principio per cui in caso di notifica a mezzo [PEC](#) della copia su supporto informatico della [cartella di pagamento](#), in origine cartacea, non è necessario che la stessa sia sottoscritta con [firma digitale](#), in assenza di prescrizioni normative di segno diverso. Inoltre, l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il [raggiungimento dello scopo](#) legale (nella specie va, quindi, ribadito il predetto principio del "raggiungimento dello scopo", rispetto alla censura di nullità della notifica della cartella, perché trasmessa via PEC, con un file con estensione "[pdf](#)" anziché "[p7m](#)"; infatti, non è stato contestato che l'atto non fosse leggibile nel formato ricevuto; inoltre, la Corte d'appello ha accertato che il contribuente aveva ritualmente ricevuto l'atto impugnato presso la sua casella di posta elettronica certificata e non l'aveva impugnata nei termini, così che l'opposizione era, effettivamente, diventata tardiva e il credito irretrattabile).

NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. 30948/19 e alla seconda Cass. SU 23620/18.

## **Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 22.1.2024, n. 2212**

...*omissis*...

### Rilevato

Con sentenza del giorno 1.6.2021 n. 442, la Corte d'appello di Firenze respingeva il gravame proposto da --- avverso la sentenza del tribunale di Siena che aveva rigettato l'opposizione proposta da quest'ultimo alla cartella notificata con Pec il 9.3.18, a titolo di contributi in favore della Cassa XX per Euro 29.091,33, riferita agli anni 2010-2015.

Il tribunale riteneva la tardività dell'opposizione, in quanto proposta nel luglio 2018, oltre il termine di 40 gg. dalla valida notifica della cartella, risalente al marzo 2018.

La Corte d'appello, da parte sua, confermava la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte d'appello, --- ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l'Agenzia delle Entrate riscossione e la Cassa XX hanno resistito con controricorso.

Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall'adozione della presente decisione in camera di consiglio.

### Considerato

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell'art. 26 del n. DPR 602/73, dell'art. 60 del DPR n. 600/73 e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/05 anche in riferimento all'art. 156 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d'appello aveva ritenuto sanata per raggiungimento dello scopo la notifica a mezzo posta elettronica certificata della cartella, trasmessa attraverso un file con estensione "pdf" anziché "p7m", priva di firma digitale e di attestazione di conformità.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell'art. 156 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 29 del D.Lgs. n. 46/99 e dell'art. 617 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d'appello, in erronea applicazione del principio della sanatoria della notifica dell'atto per raggiungimento dello scopo, aveva ritenuto l'opposizione tardiva.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell'art. 24 del D.Lgs. n. 46/99, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d'appello aveva dichiarato l'irretrattabilità del credito discendente dalla tardività dell'opposizione, perché aveva ritenuto rituale la notifica della cartella.

I tre motivi, che possono essere oggetto di un esame congiunto, perché connessi (in quanto, tutti volti a contestare la ritenuta conoscenza da parte del ricorrente del contenuto della cartella impugnata), sono infondati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, da cui non vi è motivo di discostarsi, in primo luogo, in caso di notifica a mezzo PEC della copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non è necessario che la stessa sia sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso (Cass. n. 30948/19); inoltre, l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. sez. un. n. 23620/18).

Nella specie va, quindi, ribadito il predetto principio del "raggiungimento dello scopo", rispetto alla censura di nullità della notifica della cartella, perché trasmessa via Pec, con un file con estensione "pdf" anziché "p7m"; infatti, non è stato contestato che l'atto non fosse leggibile nel formato ricevuto. Inoltre, la Corte d'appello ha accertato che il contribuente aveva ritualmente ricevuto l'atto

impugnato preso la sua casella di posta elettronica certificata e non l'aveva impugnata nei termini, così che l'opposizione era, effettivamente, diventata tardiva e il credito irretrattabile.

Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite in favore dei due enti ricorrenti, secondo quanto indicato in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a pagare sia all'Agenzia delle Entrate riscossione che alla Cassa XX le spese di lite, che liquida nell'importo di Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per rimborso spese, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge, per ciascuno degli enti convenuti. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---